



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

TRENTO

C O P I A

☐ Affissa all'Albo Pretorio
il 24/12/2025

Approvazione del bilancio di previsione finanziario e della nota integrativa 2026-2028.

Nr. Progr. **38**

Data 22/12/2025

Seduta Nr. 8

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 22/12/2025 Ore 18:30

Il VENTIDUE del mese di dicembre del 2025 alle ore 18:30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Vanzetta Fabio	SINDACO	Presente
Giacomuzzi Giuseppe	VICESINDACO	Presente
Bacci Giuliano	ASSESSORE	Assente
Morandini Federica	ASSESSORE	Presente
Varesco Andrea	ASSESSORE	Presente
Comini Marzia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ganarini Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Giacomuzzi Daniel	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Iuriatti Giulia	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Partel Elvis	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Ridella Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Zanon Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Zanvetor Giuseppina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Zorzi Enrico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Present	10	Totale Assenti 4

Assenti giustificati i signori:

BACCI GIULIANO; GIACOMUZZI DANIEL; IURIATTI GIULIA; PARTEL ELVIS

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Degiampietro Luisa

In qualità di SINDACO, il Sig. VANZETTA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario e della nota integrativa 2026-2028.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali sottoscritto in data 24 novembre 2025, con il quale le parti hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

Vista la deliberazione consiliare n. 11 dd. 10.06.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione giuntale n. 114 dd. 02.12.2025 per l'approvazione delle tariffe idriche 2026;
- deliberazione giuntale n. 115 dd. 02.12.2025 per l'approvazione delle tariffe fognarie 2026;
- deliberazione consiliare per l'approvazione delle tariffe IMIS 2026 approvata in data odierna.

Rilevato che le entrate di cui sopra potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di

programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Vista la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 dd. 30.12.2018), ed in particolare il comma 823 dell'articolo 1, il quale prevede che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Ciò significa che non sarà più necessario monitorare e certificare il saldo di finanza pubblica, a partire dal 2019. I Comuni si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821 della legge di bilancio 2019).

Visti il punto 1) e 2) della deliberazione consiliare n. 11 dd 23.02.2021, che recitano testualmente:

"1. per le motivazioni in premessa, integralmente richiamate, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232 del D.lgs 267/2000, e quindi di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; tale facoltà rimane valida a tempo indeterminato, salvo ulteriori modifiche legislative che dovessero intervenire in futuro;

2. di dare atto che si dovrà comunque allegare al rendiconto (da approvare entro aprile) una situazione patrimoniale al 31.12, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.lgs 118/2011".

Visto altresì il punto 7) della deliberazione giuntale n. 4 di data 24.01.2019, il quale recita: *"Di prendere atto che è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (art. 1 comma 831 legge n. 145 dd. 30.12.2018";* pertanto il Comune di Ziano non sarà soggetto a tale adempimento".

Preso atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati il 05.12.2025.

Preso atto altresì che con comunicazione di data 03.12.2025, prot. n. 6955 è stato comunicato ai membri del consiglio comunale il deposito ufficiale dello schema di bilancio e dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità vigente.

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere all'approvazione del bilancio pluriennale 2026-2028 con funzione autorizzatoria, della nota integrativa e dei relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Concordato sulla necessità di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in vista dell'urgenza di avviare una parte delle iniziative iscritte a bilancio per le quali ogni ulteriore ritardo potrebbe essere di danno all'Amministrazione per i ristretti tempi tecnici necessari alla redazione delle perizie di spesa, dei progetti etc...

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2001 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 11 – proposta definitiva di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2.

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Con n. 10 voti favorevoli, n. __/__/ voti contrari e n. __/__/ astenuti, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio di previsione 2026-2028 ed i relativi allegati, redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (Allegato n. 1).
2. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato n. 2).
3. Di dare atto che tra gli allegati previsti al bilancio non sono presenti l'allegato E) contributi da trasferimenti organismi comunitari e internazionali e l'allegato F) funzioni delegate dalle Regioni in quanto non ci sono dati in previsione.
4. Di dare atto che non viene allegata la deliberazione consiliare n. 11 del 10.06.2025 (approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024) in quanto integralmente pubblicata all'albo telematico dell'ente.
5. Di prendere atto dei seguenti provvedimenti, debitamente allegati alla presente:
 - deliberazione giuntale n. 114 dd. 02.12.2025 per l'approvazione delle tariffe idriche 2026 (Allegato n. 3);
 - deliberazione giuntale n. 115 dd. 02.12.2025 per l'approvazione delle tariffe fognarie 2026 (Allegato n. 4);
 - deliberazione consiliare per l'approvazione delle tariffe IMIS 2026 approvata in data odierna (Allegato n. 5).
6. Di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto al prot. com. n. 6982 dd. 04.12.2025 (Allegato n. 6).
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 8., considerata la necessità di rendere operativo il bilancio il più celermente possibile.
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Fabio Vanzetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 LR 2/2018)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal giorno **24/12/2025** per **10** giorni consecutivi.

Ziano di Fiemme, 24/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2.

Ziano di Fiemme, 22/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Ziano di Fiemme, lì 23/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa Degiampietro